

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO RECUPERO VETRO – CoReVe

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto del Consorzio Recupero Vetro (di seguito il "Consorzio" o "CoReVe") al fine di dare attuazione allo Statuto ed assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Articolo 2 – Adesione al Consorzio

1. Per aderire al Consorzio, l'impresa interessata deve inviare apposita richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta sulla base dell'apposito modulo predisposto dal Consorzio.
2. La domanda può essere presentata:
 - a. direttamente dall'impresa interessata;
 - b. attraverso l'associazione imprenditoriale di categoria cui l'impresa aderisce. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande di adesione e la relativa decisione è comunicata all'impresa richiedente. L'eventuale rigetto della domanda deve essere debitamente motivato ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera q) dello Statuto.
4. I nuovi consorziati, che abbiano presentato domanda di adesione al Consorzio entro il 31 marzo di ciascun anno solare, verranno ammessi al Consorzio, con effetti decorrenti dal gennaio dello stesso anno, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, e la quota di partecipazione al fondo consortile loro spettante verrà deliberata dall'Assemblea per l'approvazione del bilancio e l'aggiornamento delle quote consortili dello stesso anno solare. I nuovi consorziati, che abbiano presentato domanda di adesione successivamente al 31 marzo di ciascun anno solare, verranno ammessi al Consorzio a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione con effetti decorrenti dal gennaio dell'anno solare successivo, e la quota di partecipazione al fondo consortile loro spettante verrà deliberata dall'Assemblea per l'approvazione del bilancio e l'aggiornamento delle quote consortili dell'anno solare successivo.

Articolo 3 – Partecipazione al Consorzio

1. I soggetti partecipanti al Consorzio si suddividono in: consorziati ordinari e consorziati volontari.
2. Consorziati ordinari sono:
 - a) i Trasformatori, così come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) dello Statuto. Nell'ambito di detta categoria, si distinguono le seguenti sottocategorie:
 - i. fabbricanti e trasformatori di imballaggi in vetro;
 - ii. importatori commerciali di imballaggi in vetro vuoti; e
 - iii. importatori industriali di imballaggi in vetro vuoti.
 - b) i Produttori, così come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) dello Statuto.
3. I Consorziati volontari sono i Recuperatori e i Riciclatori, così come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dello Statuto.
4. Nel caso di imprese che esercitino più attività fra quelle che rientrano nelle diverse categorie indicate all'articolo 2, commi 1 e 3, dello Statuto, ai fini dell'inquadramento all'interno di una di tali categorie, l'impresa sarà chiamata ad identificare, nell'ambito delle proprie attività, la quantità prevalente tra:
 - i. le tonnellate di imballaggi in vetro immessi sul mercato nazionale;

- ii. le tonnellate di materiali di imballaggio in vetro immessi sul mercato nazionale;
 - iii. le tonnellate di rifiuti di imballaggio in vetro riciclati o altrimenti recuperati sul territorio nazionale.
5. Gli stessi criteri di cui al precedente comma 4 si applicano anche in caso di società controllate e collegate.
 6. Con riferimento all'Assemblea, nessun voto spetta al consorzio che non sia in regola, al momento della votazione, con il versamento delle quote di partecipazione, dei contributi consortili e di qualsiasi altro obbligo finanziario ad esso consorzio attribuito con regolare delibera di Assemblea o di Consiglio.

Articolo 4 – Determinazione delle quote e loro ripartizione

1. Il numero delle quote e il loro valore unitario sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. Con riferimento ai Trasformatori, la quota costituente l'85% del fondo consortile viene ripartita come segue:
 - a. 75% (settantacinque per cento) attribuita ai fabbricanti e trasformatori di imballaggi in vetro;
 - b. 5% (cinque per cento) attribuita agli importatori commerciali;
 - c. 5% (cinque per cento) attribuita agli importatori industriali.
3. Ai fini della ripartizione delle quote di partecipazione al fondo consortile tra i singoli consorziati, il Consiglio di Amministrazione terrà conto dei seguenti parametri:
 - a) per i consorziati compresi nella categoria dei Trasformatori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a) dello Statuto, le quantità (tonnellate) di imballaggi in vetro assoggettabili a Contributo Ambientale Conai (CAC) immessi sul territorio nazionale nell'anno precedente;
 - b) per i consorziati compresi nella categoria dei Produttori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b) dello Statuto, le quantità (tonnellate) di materiali di imballaggio in vetro assoggettabili a Contributo Ambientale Conai (CAC) immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente;
 - c) per i consorziati compresi nella categoria dei Recuperatori e dei Riciclatori, così come definiti dall'art. 2, comma 2 dello Statuto, le quantità (tonnellate) di Materia Prima Seconda (MPS) da rifiuti di imballaggio in vetro risultanti da raccolta nazionale recuperati nell'anno precedente.
4. Le quote vengono ripartite tra i singoli consorziati proporzionalmente alle quantità dichiarate dal singolo rispetto al totale dichiarato dalla propria categoria di appartenenza.
5. Il Consorzio, ai fini della ripartizione delle quote tra i singoli consorziati, si riserva in ogni caso di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni dei singoli consorziati rispetto ai dati risultanti dal CONAI, nonché alle altre informazioni in suo possesso. Il Consorzio può chiedere ai consorziati, obbligati a fornirle secondo l'Art.7, comma 4 lettera d) dello Statuto, tutte le informazioni utili ai fini della determinazione e ripartizione delle quote.
6. Nel caso in cui, nella ripartizione delle quote, un consorzio non raggiunga almeno una quota di partecipazione, gli verrà assegnata comunque una quota.
7. Nel caso di ingresso di un nuovo consorzio, si procederà ad una nuova ripartizione delle quote all'interno della categoria di appartenenza, riducendo in proporzione le quote già attribuite.
8. La procedura di cui al precedente comma 7, si applica anche nel caso di recessi.
9. In ogni caso l'aggiornamento della ripartizione delle quote di partecipazione ai sensi del presente articolo avrà luogo una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio.
10. L'Assemblea ordinaria provvede all'aggiornamento della ripartizione delle quote di partecipazione con le procedure sopra indicate.
11. A seguito dell'Assemblea di cui al comma 9 che precede, il Consorzio inoltra a tutti i consorziati le

comunicazioni relative all'attribuzione o variazione delle quote, fornendo indicazione sulle modalità per liquidare o incassare quanto dovuto.

Articolo 5 – Contributi consortili annuali e loro ripartizione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce l'entità dell'eventuale contributo consortile annuo a carico dei consorziati, la sua entità pro quota e le modalità del relativo versamento.
2. L'Assemblea delibera sull'eventuale contributo consortile annuo proposto dal Consiglio di Amministrazione. La decisione potrà essere assunta con delibera dell'Assemblea ordinaria in un qualsiasi momento dell'anno solare, in relazione alle concrete necessità che dovessero manifestarsi, e riguarderà l'intero anno solare in essere.
3. Con riferimento a quanto previsto dal comma precedente, l'eventuale contributo consortile annuo dovrà essere ripartito tra tutti i soggetti che risultano consorziati alla data di delibera assembleare di cui al comma 2 che precede, ed in particolare come segue:
 - i consorziati che risultano tali precedentemente alla delibera assembleare di aggiornamento delle quote, dovranno corrispondere, per i mesi precedenti la delibera assembleare di aggiornamento delle quote dell'anno corrente, un contributo in misura proporzionale alle quote risultanti dalla delibera assembleare di ripartizione delle quote dell'anno precedente, e per i mesi successivi alla delibera assembleare di aggiornamento delle quote dell'anno corrente, un contributo in misura proporzionale alle quote loro assegnate in sede di tale delibera;
 - i nuovi consorziati, ammessi al Consorzio a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione e la cui quota di partecipazione al fondo consortile sia stata deliberata dall'Assemblea di ripartizione delle quote consortile dell'anno corrente, saranno tenuti a corrispondere l'eventuale contributo consortile annuo in misura proporzionale alle quote loro assegnate in sede di tale delibera ed esclusivamente per i mesi successivi alla delibera stessa.

Articolo 6 – Infrazioni e sanzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza delle norme di legge e statutarie da parte di tutti i consorziati: in particolare, il Consiglio di Amministrazione accerta le infrazioni risultanti dalle violazioni di obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio e dalle deliberazioni degli organi consortili.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a contestare per iscritto al consorziato l'infrazione rilevata; contestualmente assegna al consorziato un congruo termine – comunque non inferiore a dieci giorni – per la presentazione di chiarimenti scritti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non riceva dal consorziato i chiarimenti, ovvero qualora li ritenga inadeguati o insufficienti ad escludere o giustificare l'infrazione rilevata, intima al consorziato il pagamento – a titolo di sanzione – di una somma di denaro. L'entità della somma è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e può variare fra 1 e 0,1 per mille dei ricavi del Consorzio relativi all'anno precedente all'infrazione.
4. La decisione del Consiglio di Amministrazione è impugnabile innanzi al Collegio Sindacale; l'impugnativa sospende l'efficacia della sanzione irrogata.
5. L'irrogazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione sospende il consorziato dall'esercizio di ogni diritto in sede consortile fino al pagamento della sanzione ovvero all'eventuale riforma della decisione da parte del Collegio Sindacale; in ogni caso restano fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio.
6. Il mancato pagamento della sanzione determina l'esclusione del consorziato dal Consorzio; il Consorzio provvede alla riscossione delle somme dovute nelle forme di legge.

7. L'applicazione della sanzione non esclude la responsabilità del consorziato per i danni eventualmente arrecati al Consorzio, che assumerà in tal caso le iniziative previste dalla legge ai fini del relativo risarcimento

Articolo 7 – Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Alla scadenza del mandato, l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio provvede alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si compone di quattordici membri, dodici dei quali in rappresentanza della categoria dei Trasformatori. Tali amministratori vengono ripartiti all'interno della categoria di appartenenza nel seguente modo:
 - i. 10 amministratori in rappresentanza dei fabbricanti e trasformatori di imballaggi in vetro;
 - ii. 1 amministratore in rappresentanza degli importatori commerciali;
 - iii. 1 amministratore in rappresentanza degli importatori industriali.
3. Al Presidente spetta la presidenza del Consiglio di Amministrazione e la verifica della regolarità delle operazioni.
4. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante la presentazione in Assemblea di un numero di liste di candidati tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, dello Statuto; non è ammessa più di una lista per ciascuna categoria di appartenenza dei consorziati.
5. Nel caso in cui non venga presentata la lista di candidati corrispondente ad una categoria di appartenenza dei consorziati, il numero dei consiglieri eletti viene ridotto di un numero pari ai consiglieri che avrebbero dovuto essere eletti in corrispondenza di quella categoria di consorziati.
6. Sono ammessi al voto solo i consorziati che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili. Ciascun consorziato vota solo per la lista presentata nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
7. Vengono proclamati eletti i candidati che – nell'ambito di ciascuna lista – hanno ottenuto il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti spettanti a ciascuna categoria in seno al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto o deliberato dall'Assemblea. In caso di parità prevale il candidato più anziano di età.

Articolo 8 – Elezione del Collegio Sindacale

1. All'elezione dei componenti del Collegio Sindacale di nomina assembleare si procede mediante la presentazione di un'unica lista con un numero di candidati almeno uguale a quelli da eleggere secondo lo Statuto, compresi i componenti supplenti, composta da iscritti all'albo dei Revisori legali dei conti.
2. Vengono nominati componenti effettivi coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di componenti effettivi previsti dallo Statuto; vengono altresì nominati componenti supplenti coloro che seguono immediatamente in graduatoria, fino a concorrenza del numero dei componenti supplenti previsti.

Articolo 9 – Rapporti con gli altri consorzi di cui all'articolo 223 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Il Consiglio di Amministrazione promuove un opportuno coordinamento delle attività del Consorzio con quelle degli altri Consorzi di cui all'art. 223 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
2. Il coordinamento è finalizzato allo scopo di discutere questioni di interesse comune anche in relazione alle decisioni ed all'attività del CONAI.

Articolo 10 – Rapporti con le associazioni di categoria

1. In conformità a quanto previsto dalle norme statutarie, la domanda di adesione al Consorzio può anche essere presentata, per conto dei singoli soggetti, dalle Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento. A tal fine il singolo soggetto è tenuto a conferire apposita procura all'Associazione; copia di tale procura viene conservata dal Consorzio. Le Associazioni forniscono al Consorzio i dati e le informazioni previste per deliberare sulla richiesta di adesione.
2. L'adesione al Consorzio per il tramite delle Associazioni non esonera il consorziato dalla responsabilità per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dalle norme di legge e/o statutarie.
3. Anche indipendentemente da quanto previsto nei commi precedenti, il singolo consorziato può conferire, all'Associazione rappresentativa del proprio settore industriale di riferimento, apposita delega per la partecipazione all'Assemblea del Consorzio. La delega conferita all'Associazione può riguardare anche più Assemblee.
4. In sede di Assemblea, l'Associazione delegata esprime tanti voti quante sono le quote detenute dai consorziati che le hanno attribuito la delega; nel caso in cui i consorziati abbiano impartito indicazioni tra loro difformi in ordine alle deliberazioni da assumere, l'Associazione esprime i voti in conformità alle indicazioni ricevute.